

## *L'autonomia amministrativa della provincia di Belluno*

DI ENRICO GAZ

La previsione, in base ai commi da 14 a 20 dell'art. 23 del decreto "salva-Italia", di un nuovo ruolo dell'ente Provincia, legato all'esercizio di funzioni unicamente di coordinamento, è comunque compatibile con un assetto amministrativo conforme a quanto richiesto dallo Statuto regionale.

Da un lato, infatti, il mantenimento di un necessario coordinamento della Provincia dà la garanzia di tutela unitaria delle esigenze sovracomunali del territorio bellunese; dall'altro lato, il riferimento al ruolo sussidiario e coordinato delle autonomie, secondo criteri di adeguatezza, consente di impostare una loro riorganizzazione che si strutturi su dimensioni di robusta rappresentanza delle varie aree provinciali.

Non si tratta, pertanto, di rimanere paralizzati dai luoghi comuni sulla fine prossima della Provincia e sulla conseguente inattuabilità dell'art. 15 sulla specificità bellunese: con la legislazione oggi vigente, nasce una diversa identità della Provincia che può sempre rispondere appieno alle indicazioni statutarie.

Essa costituisce forse l'unica possibilità perché la ripartizione tra Comuni e Regione - in ossequio alla prescrizione dei commi 18 e 19 dell'art. 23 in parola - dei compiti gestorii ora svolti dall'amministrazione provinciale, non veda il bellunese privato della maggiore autonomia che deve derivare dall'attuazione dello Statuto regionale e, soprattutto, non veda il territorio provinciale svuotato a favore delle strutture regionali della conduzione diretta di compiti e funzioni ora svolte *in loco*.

Infatti, la normativa statale impone che entro il 31 dicembre 2012 le funzioni attualmente in capo alle Province vengano assegnate ai Comuni ovvero alle Regioni laddove sussistano ragioni di adeguatezza e di cura unitaria degli interessi coinvolti. Nella cornice fragile e frastagliata del frazionamento comunale bellunese, sicuramente manchevole - nella configurazione odierna - di un livello uniforme di idoneità gestionale <sup>1</sup>, questa

---

<sup>1</sup> Sotto questo profilo, vanno sicuramente scoraggiati quei progetti di associazionismo comunale (che, purtroppo, sembrano prendere piede) funzionali al solo rispetto formale degli obblighi di legge, i quali non solo non convertono *in melius* lo *status quo* ma, tendenzialmente, rischiano di pregiudicarlo. Quando infatti, ragionando solo di soglie demografiche minime, si immaginano forme collaborative tra realtà disomogenee e prive di una effettiva comunanza di interessi locali si mortifica lo spirito della previsione e non se ne colgono le fruttuose potenzialità, perdendo una occasione storica di impostazione di nuovi modelli di cooperazione territoriale. Capita così che i municipi afflitti per legge da obblighi associativi (e solo essi), nella "distrazione" generale degli enti comunali maggiori, ipotizzino innaturali collegamenti tra comuni spesso distanti decine di chilometri gli uni dagli altri, dimenticando che, soprattutto in montagna, è invece indispensabile ragionare secondo criteri di omogeneità territoriale (vallata, conca, altopiano o altro) per non consolidare assetti assurdi, a macchia di leopardo, manchevoli di utilità futura e votati all'insuccesso pratico.

scadenza potrebbe offrire il destro per una distribuzione molto sbilanciata verso il livello regionale.

Si rivela, quindi, inderogabile la necessità di recuperare una conformazione adeguata degli enti locali, specialmente nelle materie indicate dall'art. 15 dello Statuto come oggetto di autonomia amministrativa della provincia di Belluno.

In questa direzione, anche alla luce della esperienza istituzionale recente (affinata – ad esempio – in tema di pianificazione provinciale con l'assunzione del PTCP, in materia di gestione del demanio idrico *ex* L.R. n. 2 del 2006, nel campo degli impianti a fune *ex* L.R. n. 21 del 2008, ecc.) possono essere messe a fuoco le seguenti valutazioni conclusive:

- si impone l'esigenza di un livello provinciale unitario per quanto concerne il coordinamento del governo del territorio, della cura delle risorse idriche<sup>2</sup> ed energetiche, della gestione della viabilità e dei trasporti, del sostegno e della promozione delle attività economiche e del turismo, valorizzando se del caso la continuazione dei rapporti collaborativi in atto (Veneto Strade, Camera di Commercio, Consorzi Turistici, ecc.) nonché incentivando altri apporti mediante il ricorso a moduli negoziali di convenzionamento;
- va promossa l'incentivazione di un livello intercomunale per quanto concerne l'impostazione delle politiche transfrontaliere e le iniziative in materia di agricoltura e foreste;
- occorre sperimentare per le funzioni - ovvero per i settori di esse - che non richiedono un esercizio unitario a livello provinciale ovvero sovra comunale, la validità di singole gestioni municipali.

Su questo fronte andranno definite nel futuro prossimo scelte e decisioni fondamentali per il destino del territorio.

*(da "Libro bianco sulla montagna veneta" a cura UAPI Belluno, maggio 2012)*

---

<sup>2</sup> In tal senso, non c'è dubbio che la previsione normativa di una riforma organizzativa delle attuali Autorità d'Ambito (A.A.T.O.), di cui alla L.R. n. 5 del 1996 (Servizio idrico integrato), dovrà riconoscere le specifiche esigenze di indirizzo unitario proprie del territorio provinciale bellunese, evitando improprie avocazioni di competenza da parte di strutture o organi regionali.